

recupero dell'indebitato qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

Nel caso l'importo sia superiore a 8.263,31 euro non si procede al recupero dell'indebitato nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

Il recupero è effettuato con ritenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto e la somma residua viene recuperata ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la predetta trattenuta non sia superiore al quinto della pensione.

Le disposizioni in parola non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS ed il recupero in discorso si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui venga accertato il dolo dello stesso pensionato.

Art. 39. Norme in favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione.

Riconosce un'indennità annuale, di importo pari a quella del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, insieme con almeno 35 anni di età.

L'onere conseguente, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, è a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20 della legge n. 328/2000.

Art. 43. Riduzione del costo del lavoro.

comma 1,

A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

- la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 78, c. 1, del decreto legislativo n. 151/2001, pari allo 0,20 %, ed il livello dei contributi, di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo, riferiti al trattamento di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste;
- la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'art. 49, c. 4, della legge n. 488/1999;

comma 2,

Restano confermati con la medesima decorrenza:

- il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'INAIL, di cui alla legge n. 144/1999 e n. 38/2000;
- la quota di retribuzione della contrattazione integrativa aziendale esente da contribuzione, di cui all'art. 60 della legge n. 144/1999;

comma 3,

Estende, a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 638 dell'11 novembre 1983, la disposizione prevista dall'art. 69, c.7, della legge finanziaria dell'anno 2001, che stabiliva la non applicabilità dell'art. 7 della suddetta legge n. 638/1983 in materia di calcolo del trattamento pensionistico ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Art. 44. Sgravi per nuovi assunti.

Riconosce a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, per i nuovi assunti nell'anno 2002, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione di ogni lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il FPLD.

Il beneficio è riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro per i nuovi soci lavoratori con i quali si instauri un rapporto di lavoro assimilabile a quello dipendente.

E' previsto, inoltre, che per le suddette agevolazioni le imprese rispondano alle condizioni previste all'art. 3, c. 6, della legge n. 448/1998, allo scopo di realizzare un incremento reale dell'occupazione.

Il riconoscimento di che trattasi è subordinato all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della predetta Comunità e successive modificazioni.

Il beneficio è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, anche ai datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502.

Quest'ultimo beneficio è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.

Art. 52. Interventi vari.

comma 24,

Modifica le disposizioni dell'art. 138 della legge n. 388/2000, commi da 1 a 7, prevedendo che i soggetti colpiti dal terremoto avvenuto il 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990 n. 2057, destinatari delle agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando quanto dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro la data del 30 giugno 2002.

L'ammontare di quanto dovuto può essere versato fino ad un massimo di dodici rate semestrali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro la predetta data del 30 giugno 2002.

Le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate attraverso l'iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

Per i versamenti di tributi e contributi sospesi effettuati oltre la scadenza dei termini previsti, ma entro il 1° gennaio 2002, non si applicano sanzioni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

I procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai predetti tributi, contributi e premi sono sospesi fino al 30 giugno 2002.

comma 32,

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane è previsto, per l'anno 2002, l'estensione del limite del 43%, degli sgravi contributivi di cui all'art. 6 della legge n. 30/1998 per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con lo stesso convenzioni o contratti di servizio.

L'efficacia del predetto beneficio è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e successivi del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

comma 46,

Dispone che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli artt. 1 e 5 del

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 giugno 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20%.

comma 55,

Stabilisce che le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'art. 38 della presente legge (prestazioni pensionistiche indebitamente percepite ed eventuale recupero) per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993.

Art. 66. Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti.

comma 4,

La norma prevede l'estensione fino al 31 dicembre 2002 della sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti di cui al c. 2, dell'art. 7-ter della legge n. 49 del 9 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per le aziende zootecniche e le cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate a decorrere dal 1° gennaio 2004 in cento rate mensili.

Art. 72. Indennizzo alle aziende commerciali in crisi.

commi 1 e 3,

L'indennizzo, di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 207/1996, delle aziende commerciali in crisi è concesso, con le stesse modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti, di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004.

Le relative domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2005.

comma 2,

Dispone che l'aliquota relativa al contributo di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 207/1996, pari allo 0,9 per mille (di cui lo 0,07 per cento è destinato al finanziamento del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale ed il restante 0,02 per cento è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), è dovuta dagli iscritti alla Gestione Commercianti presso l'INPS per il periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

Tale aliquota era stata in vigore fino all'anno 2000.

PARTE SESTA

BILANCI:

- 1. GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
INTEGRATIVI A FAVORE DEL PERSONALE, art. n. 64,
LEGGE 17 MAGGIO 1999, n. 144**
- 2. FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI
ORFANI DEL PERSONALE DELL'INPS**
- 3. GESTIONE EX SCAU**

A completamento delle notizie fornite in ordine ai risultati di gestione per l'anno 2001, si allegano i bilanci relativi delle seguenti contabilità separate:

1. Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, art. n. 64, legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'INPS.
3. Gestioni ex S.C.A.U.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE

**GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI
A FAVORE DEL PERSONALE – ART. 64 LEGGE 17.5.1999, N. 144**

RENDICONTO DELL'ANNO 2001

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 64 della legge 17.5.1999 n. 144 ha soppresso, dal 1° ottobre 1999, il "Fondo integrativo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del personale a rapporto d'impiego" con contestuale cessazione della relativa contribuzione; in favore del personale iscritto, ancora in servizio, è stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato alla suddetta data.

Per la rilevazione degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici in essere e ai trattamenti erogati successivamente che restano a carico del bilancio dell'Istituto è stata istituita un'apposita evidenza contabile denominata "Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale".

In generale, a partire dalla suddetta data del 1° ottobre 1999:

- è cessata la contribuzione dovuta al predetto Fondo integrativo;
- è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico maturato sulla base delle anzianità acquisite al 30.9.99 che, peraltro, viene posto in pagamento all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio di base;
- è stato introdotto un contributo di solidarietà del 2% in favore del bilancio dell'Ente, determinato, per il personale iscritto, sull'importo dell'integrazione maturata e, per i pensionati, sull'importo del trattamento integrativo in pagamento.

Nell'ambito della nuova contabilità vengono inoltre rilevate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito del soppresso Fondo integrativo del personale INPS.

O O O

Premesso che il rendiconto ufficiale dell'anno 2001 è in lire, in considerazione del fatto che dal 1° Gennaio 2002 è entrata in vigore la nuova moneta, si è ritenuto opportuno predisporre il conto economico anche in unità di Euro.

Prima di procedere all'esame delle voci più significative concernenti i proventi e gli oneri della gestione si ritiene utile segnalare che alla fine dell'anno 2001 sono stati accertati:

- una diminuzione degli iscritti pari a 900 unità (n. 13.256 al 31.12.2000; n. 12.356 al 31.12.2001);
- un aumento del numero dei pensionati di 438 unità in quanto gli stessi sono passati da 25.893 unità alla fine dell'anno precedente a 26.331 unità alla fine dell'anno in corso.

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Indicati in complessivi 370 milioni si riferiscono per 76 milioni a contributi pregressi e per 294 milioni a versamenti a copertura dei periodi validi ai fini previdenziali.

Come anticipato in premessa, la contribuzione già prevista per il finanziamento del soppresso Fondo integrativo del personale INPS (6,47% sulle retribuzioni degli impiegati) non è più dovuta dal 1° ottobre 1999.

Contributo di solidarietà

Pari a 12.812 milioni riguarda per 2.867 milioni il contributo a carico degli iscritti e per 9.945 milioni il contributo a carico dei pensionati.

Poste correttive e compensative delle uscite

Iscritte per 28.194 milioni riguardano il recupero di prestazioni.

Variazioni patrimoniali straordinarie

Quantificate in 9.963 milioni riguardano la quota di pertinenza della gestione relativa al plusvalore sugli immobili alienati dall'Istituto.

Trasferimento dal Fondo orfani

Indicato in 4.115 milioni costituisce l'eccedenza dei movimenti di entrata su quelli di uscita del Fondo orfani per la quota parte commisurata alle contribuzioni dei dipendenti iscritti anche al soppresso Fondo di previdenza (39,99%). Tale importo è destinato a favore di quest'ultimo Fondo e, quindi, alla Gestione per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 355/1998.

Oneri per il personale in quiescenza

Pari a complessivi 229.631 milioni si riferiscono agli oneri per i trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, che figurano al netto del rateo di I.I.S. a carico dell'Amministrazione per le anzianità maturate fino al 31.12.1994. L'importo risultante, che tiene conto degli effetti derivanti dalle modifiche regolamentari e del numero di cessazioni con diritto a pensione include gli oneri, compresi gli arretrati, connessi con la riliquidazione dei trattamenti integrativi degli ex dipendenti di qualifica dirigenziale sulla base della retribuzione di posizione e dell'indennità di posizione attribuita ai dipendenti di pari qualifica in servizio.

La riliquidazione riguarda solo la misura degli emolumenti fino al 31 dicembre 1997 in quanto il sistema di adeguamento previsto dall'art. 33 del Regolamento risulta sostituito, a partire dal 1° gennaio 1998 - per effetto delle disposizioni dell'art. 59, 4° comma della legge 27 dicembre 1999, n°449 - dal sistema di perequazione generale delle pensioni di cui all'art.11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°503.